



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XV LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI STRUMENTI DI  
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLE POLITICHE  
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

17<sup>a</sup> seduta: giovedì 27 settembre 2007

Presidenza del vice presidente Luigi CANCRINI  
indi della presidente Anna Maria SERAFINI

## INDICE

### Audizione dei rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili

PRESIDENTE:		
- CANCRINI ( <i>Com. It.</i> ), <i>deputato</i> . . . . .	Pag. 3	
- SERAFINI ( <i>Ulivo</i> ), <i>senatrice</i> . . . . .	21	
POLLEDRI ( <i>LNP</i> ), <i>senatore</i> . . . . .	12, 15, 18	
		<i>BAGNATI</i> . . . . . Pag. 4, 11, 13 e <i>passim</i>
		<i>PETRACHI</i> . . . . . 7, 14, 15
		<i>MUGLIA</i> . . . . . 16, 17, 19

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, l'avvocato Fabrizia Bagnati, l'avvocato Luca Muglia e l'avvocato Tiziana Petrachi.*

### **Presidenza del vice presidente Luigi Cancrini**

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione dei rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, sospesa al termine della seduta del 29 maggio 2007.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno, il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Era oggi prevista l'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato, della dottoressa Maria Rita Verardo, presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dei rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili e del professor Glauco Giostra. Purtroppo non hanno potuto garantire la loro presenza, per sopraggiunti ed indifferibili impegni, la presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, Maria Rita Verardo e il professor Glauco Giostra che, tuttavia, si sono resi disponibili per un'audizione in una delle prossime sedute della Commissione.

Sono invece presenti, e li ringraziamo per la loro disponibilità, i rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, la presidente, avvocato Fabrizia Bagnati, il delegato nazionale per il settore penale, avvocato Luca Muglia, e l'avvocato Tiziana Petrachi.

Ricordo che l'Unione Nazionale delle Camere Minorili è un'associazione di avvocati specializzati in diritto minorile, costituitasi nel 2001 con

lo scopo prioritario di qualificare la difesa del minore, quale soggetto debole meritevole di tutela, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, indagando ed approfondendo le dinamiche giuridiche, psicologiche e sociali del processo penale minorile.

In questi anni l'Unione Nazionale ha assunto importanti iniziative per promuovere lo studio e la formazione in diritto minorile e in diritto di famiglia, per favorire lo sviluppo di una progettualità multidisciplinare e per organizzare incontri di studio con tutti i soggetti, pubblici e privati, che si occupano delle problematiche legate all'età evolutiva. Recentemente l'Unione Nazionale ha elaborato una proposta, piuttosto articolata, riguardante in particolare gli accertamenti sulla personalità del minore e le relative garanzie difensive, la codificazione dell'istituto della mediazione familiare e le garanzie difensive del minore persona offesa dal reato.

Il Gruppo di lavoro da me coordinato, che si occupa di abuso e maltrattamento all'infanzia, si è servito in parte di tali suggerimenti nella scrittura di una bozza di documento in cui si immagina la revisione delle norme relative ai reati di abuso e maltrattamento all'infanzia.

Il testo di tale bozza, che riassume il lavoro del Gruppo, è stato messo a disposizione dei nostri ospiti. Il progetto, è di arrivare a predisporre entro i prossimi 15-20 giorni un atto di indirizzo da presentare poi al ministro Mastella, per conoscere il suo pensiero ed ottenere il suo contributo, sperando, infine, che su questi temi si realizzi un'iniziativa parlamentare ed eventualmente di Governo.

Cedo ora la parola ai nostri ospiti, affinché possano fornirci elementi utili per il lavoro che stiamo svolgendo.

*BAGNATI.* A nome dell'Unione nazionale delle Camere minorili, che qui rappresento, ringrazio la Commissione per l'invito odierno, che costituisce un *continuum* rispetto ad un lavoro che già da tempo stiamo svolgendo insieme, nell'interesse superiore della tutela del minore nei suoi più svariati aspetti.

Ringrazio moltissimo, inoltre, il vice presidente Cancrini per le parole gentili – mi si consenta di dirlo – che in apertura di seduta ha usato per la nostra associazione che, anche se non da molti anni, si sta impegnando con successo (lo dico senza falsa modestia) in iniziative che riguardano la tutela dei minori. Tra queste ricordo, non ultime, quelle che anche noi impropriamente abbiamo definito «proposte di legge», sottoposte tra l'altro, al vaglio della Commissione di riforma del codice di procedura penale presieduta dal professor Riccio che, come tutti sappiamo, solo da poco ha predisposto la bozza per la riforma del nuovo codice di procedura penale che pare sarà licenziata in via definitiva per la fine di dicembre.

Il documento elaborato dal gruppo di lavoro, coordinato dall'onorevole Cancrini, sull'abuso e il maltrattamento all'infanzia, è particolarmente importante in questo momento. Infatti, da una lettura sia pur veloce e sommaria – ci scusiamo quindi per eventuali imprecisioni – della bozza e dei principi elaborati dalla Commissione Riccio per il testo di legge de-

lega per la riforma del codice di procedura penale, sembrerebbe che manchino a tutt'oggi riferimenti concreti al minorenni persona offesa dal reato e questo nonostante la Commissione stessa si sia interessata molto della procedura minorile e della necessità di una sintesi sistematica con il diritto sostanziale, in modo da conferire un significato particolare al diritto minorile stesso, anche sotto il profilo sostanziale, e non soltanto attraverso la veicolazione processuale, come finora si è fatto.

Così, ad esempio, mentre la Commissione Riccio si è occupata del maggiorenne persona offesa dal reato, soffermandosi sul diritto di tale soggetto ad essere assistito con una difesa tecnica, sembrerebbe invece non essersi molto interessata alla persona offesa minorenni, in particolare in relazione alle sue peculiarità e, soprattutto, a gravi tipologie di reato, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia e la violenza assistita di cui si è occupato, invece, il Gruppo coordinato dall'onorevole Cancrini. Ritengo che questo sia un momento essenziale anche perché, ormai da tempo e non solo in Italia, accanto alla «vittimologia» si è sviluppata una sorta di «vittimodogmatica» con tutte le sue esigenze di natura sostanziale, oltre che processuale.

Tali esigenze non possono essere trascurate al momento di procedere ad una riforma del codice di procedura penale che intenda, e giustamente, comprendere in se stesso la partecipazione di tutta la struttura sostanziale e processuale minorile proprio per dare ancora una volta «valore» al diritto minorile e, quindi, alla giurisdizione minorile. Tale intervento mira a superare una visione paternalistica del diritto minorile che, talvolta, non ha reso possibile quell'effettività da tutti attesa, sia dal punto di vista della tutela del minore che dal punto di vista della tutela della collettività.

Forse il termine diritto minorile è improprio perché, tecnicamente, tale diritto non esiste ed è chiaro che il riferimento è al diritto processuale unitamente a tutte le leggi *a latere*, non ultime quelle emanate in sede civile. Conseguentemente, nasce il problema di dover applicare la legge n. 149 del 28 marzo 2001 senza disporre di norme di attuazione che garantiscano la presenza, non solo sulla carta, del difensore d'ufficio. Siccome il diritto minorile non può non costituire un *unicum* rispetto agli aspetti civilistici e penalistici, anche di tale aspetto dobbiamo preoccuparci in questa sede.

Per tornare al documento elaborato dal Gruppo di lavoro dell'onorevole Cancrini, mi ha favorevolmente colpito l'attenzione posta in essa sull'audizione del minore, ancora di più in mancanza di una simile attenzione da parte della Commissione Riccio. L'audizione del minore è un importante nodo cardine. Al riguardo non esiste alcuna regola, in quanto il codice attuale non la prevede e, conseguentemente, si può procedere all'audizione del minore persona offesa dal reato (nell'ipotesi di abuso sessuale o di altro reato) mediante incidente probatorio con audizione protetta anche da parte del Gip.

Nella prassi, noi avvocati abbiamo troppe volte assistito al modo improprio di condurre questo tipo di audizione da parte di persone talvolta non esperte, in quanto giudici non specializzati, perché il processo è quasi

sempre ordinario dal momento che l'imputato è maggiorenne. Quindi, sostengo l'assoluta esigenza di codificare l'obbligatorietà che questi esami siano condotti da tecnici della materia, quali psicologi dell'età evolutiva in grado di dirigere sapientemente l'audizione di un bambino; e non soltanto ai fini della tutela del minore al momento dell'audizione, ma anche ai fini di una tutela probatoria e, quindi, come mezzo di garanzia processuale dell'imputato stesso.

Troppo spesso, infatti, quanto riferito dai bambini deve tornare al vaglio di una perizia con tutte le complicazioni del caso, facilmente immaginabili. L'attenzione posta sull'audizione del minore è veramente molto importante e ritengo necessario trovare e, quasi tassativamente, codificare, gli strumenti per rendere attuabile l'incidente probatorio nel modo esatto.

Altro punto oggetto della mia riflessione riguarda la questione dei 16 anni di età. Attualmente, non è possibile procedere ad audizione protetta con incidente probatorio di minori che abbiano superato i 16 anni. Naturalmente, se sto sostenendo una tesi errata sarò lieta di essere smentita dal presidente Cancrini ma è mia opinione che al giorno d'oggi, pur essendosi elevata l'età di maturità cognitiva, a 16 anni la maturità affettiva è sicuramente inferiore rispetto a quella degli anni passati. Mi chiedo, dunque, se un incidente probatorio con audizione protetta non debba essere reso obbligatorio per il minore, quindi anche per chi è in età compresa fra i 16 e i 18 anni. Pongo come un punto interrogativo la questione se questo arretramento dell'età, al quale si fa riferimento anche nella relazione della Commissione Riccio, possa essere problematico.

Sicuramente, in questo momento storico, l'utilizzazione di una garanzia processuale attraverso una scelta codificata (modalità i cui tempi di attuazione saranno stabiliti in seguito) è necessaria, ma non deve condurre ad una normativa particolare che ignori la restante normativa prodotta in questo momento. In caso contrario, infatti, si reitererà quella mancanza di coordinamento che, metodologicamente, ha creato i problemi e le disfunzioni del sistema, che tutti conosciamo e che stiamo cercando in qualche modo di superare. Il mio parere è che questo momento di costruzione in rete sia necessario. Su questo punto, al momento, non ho altro da aggiungere ma resto senz'altro a disposizione per una successiva interlocuzione in merito.

### **Presidenza della presidente Anna Maria SERAFINI**

(Segue BAGNATI). Le nostre proposte, di cui è già stata data lettura presso questa Commissione e – come dicevo prima – presso le altre Commissioni (mi riferisco in particolare alla Commissione Riccio, dove siamo stati ascoltati prima dell'estate), affrontano soprattutto le problematiche della mediazione penale per il minore vittima del reato e dell'esame della

personalità in sede di giudizio penale. Introduco soltanto l'argomento, che sarà approfondito dall'avvocato Muglia. Sul punto dell'esame della personalità devo dire che la Commissione Riccio ha recepito molto, ma ne parlerà in seguito l'avvocato Muglia.

Per quanto riguarda la mediazione, evidentemente i nostri rilievi, anche se non sono stati recepiti, sono comunque stati valutati; il problema, infatti, era soprattutto quello di decidere se attuare questa mediazione nel processo o fuori del processo e prima del processo e, in tale ipotesi, quali fossero gli strumenti per poter realizzare una mediazione che avesse un valore processuale.

Questo, in realtà, è stato l'oggetto del lavoro dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili; uno dei rappresentanti che si è maggiormente impegnato sul tema è l'avvocato Petrachi, a cui lascio la parola.

*PETRACHI.* Signora Presidente, la ringrazio per l'invito. Procederei a questo punto ad illustrare, secondo una lettura pratica, la presentazione del progetto, per rendere più chiaro, rispetto alla presentazione iniziale della proposta, le ragioni dell'eventuale introduzione dei nuovi articoli 9-bis, 27-bis, 29-bis e 29-ter. Essi riguardano l'opportunità, ravvisata in seno all'Unione Nazionale delle Camere Minorili, di dare attuazione finalmente (uso con nota quasi polemica questo termine) alle indicazioni della normativa internazionale e comunitaria, che da più tempo sollecitano l'Italia alla codificazione di un istituto così importante qual è quello della mediazione penale.

Le note ragioni sono rappresentate nell'introduzione scritta alla presentazione della proposta. Inoltre, attraverso un più completo esame del sistema sanzionatorio, soprattutto nell'ordinamento giuridico italiano (che è quello che in questo momento ci riguarda e ci interessa direttamente), è stato possibile verificare che il solo ricorso alla sanzione penale o a un tipo di risoluzione dei conflitti tra i consociati che comporti la mera erogazione della sanzione penale evidentemente da un lato non soddisfa il principio fondamentale della Costituzione tendente alla rieducazione del reo e dall'altro non consente soprattutto di ricostituire la pace sociale a cui, in linea prioritaria, è diretto il diritto penale e il diritto processuale penale. Se è vero che il processo penale ha come finalità prioritaria la ricerca della verità, è anche vero che esso ha come obiettivo, altrettanto fondamentale, quello di ricostituire la *pax* tra i consociati.

Evidentemente, come innumerevoli prescrizioni normative internazionali e comunitarie indicano, la codificazione di un istituto quale quello della mediazione penale è fondamentale. Lo si ravvisa anche e soprattutto in virtù delle prassi che si sono attuate in diversi tribunali per i minorenni; in questo momento, è chiaro, ci soffermiamo in modo particolare sulla mediazione penale in campo minorile, laddove si è sperimentato questo meccanismo, che sarebbe opportuno estendere anche al processo per i maggiorenni (ma non è questa la sede in cui affrontare il problema).

Il ragionamento sull'introduzione della mediazione penale deriva proprio da una prassi operativa vissuta sul territorio, in base alla sperimenta-

zione attuata in diversi tribunali per i minorenni. Si è verificato che il ricorso a tale tipo di strumento ha consentito di ridurre statisticamente il livello di perpetrazione di un certo tipo di reato, soprattutto dei reati che non risultano essere inquadrabili tra quelli di particolare gravità. Si è trattato di ricorrere al dialogo; in buona sostanza la mediazione ha come elemento fondante quello di richiamare le persone coinvolte nel fatto reato – da un lato e dall'altro, dal lato del reo e della persona offesa – a dialogare e a cercare di capire perchè, in effetti, si è verificata quella determinata fattispecie delittuosa o perchè si è pervenuti alla violazione dei rispettivi ambiti di operatività.

Proprio partendo, quindi, dall'esperienza positiva delle prassi si è sollecitata da parte dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili l'opportunità di prevedere una codificazione della mediazione penale. Infatti, come dicevo, la risoluzione del conflitto sociale che si viene a realizzare, soprattutto nell'ipotesi in cui siamo di fronte (come si dice nella nostra relazione introduttiva) ad un adulto del futuro, cioè ad un soggetto minore che eventualmente, posto di fronte ad un percorso di responsabilizzazione, è in grado di comprendere in maniera più concreta l'effettivo disvalore giuridico della propria condotta, consente di «educare» un soggetto, una persona che comunque opererà nella società futura, affinché si renda conto di come devono essere esercitati i propri diritti e di come devono essere adempiuti i relativi doveri.

L'obiettivo fondamentale tenuto presente nella predisposizione della proposta è stato quello di verificare se sia opportuno limitare la codificazione della mediazione penale esclusivamente – come diceva giustamente prima la Presidente dell'Unione Nazionale – nell'ambito endo-processuale, ovvero sia preferibile prevedere una codificazione della mediazione penale anche in una fase antecedente a quella propriamente processuale.

In effetti, in seguito ad una lunga discussione compiuta in seno alle Camere minorili, in modo particolare al congresso di Gallipoli, e successivamente approfondita nella predisposizione della proposta, ci si è interrogati sull'opportunità e – oserei dire – sulla necessità che il percorso di mediazione abbia una maggiore efficacia proprio nella fase antecedente al dibattimento, durante le indagini preliminari. Il problema, però, che chiaramente si è posto subito all'attenzione è che se si predispose un percorso di mediazione il cui esito positivo eventualmente potrebbe condurre al non esercizio dell'azione penale, si pone il rischio di una codificazione di un istituto della mediazione penale che potrebbe essere eventualmente soggetto ad un rilievo di incostituzionalità: infatti, sappiamo bene che l'articolo 112 della Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e in effetti una proposta di questo tipo potrebbe apparentemente far prefigurare questo rischio. In realtà l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, istitutivo del giudice di pace, anzi per meglio dire del funzionamento della procedura nell'ambito del processo penale innanzi al giudice di pace, ha già risolto questo tipo di problema che poteva porsi anche nell'ambito del diritto processuale minorile. Come si evince dalla lettura del suddetto articolo 34, è stata prevista, an-



che in altro ambito del processo penale, per quanto limitato ad una tipologia di reati non particolarmente gravi, la possibilità di pervenire ad un'archiviazione anticipata del procedimento e quindi al non esercizio dell'azione penale: se non vi è opposizione da parte della persona offesa, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può provvedere ad emanare un decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, se ovviamente ricorrono quei presupposti indicati dall'articolo 34 che non sto qui a ribadire.

L'articolo 9-*bis*, che tende a individuare le tracce per la codificazione della mediazione penale nell'ambito del processo minorile ed in modo particolare della mediazione penale nella fase antecedente al dibattimento, in qualche modo ripercorre l'articolo 34 e prevede che il pubblico ministero, il giudice o anche d'ufficio, su richiesta dei soggetti indicati, possa avviare le parti alla mediazione. Ricordo che l'attività di mediazione può essere esercitata esclusivamente se vi è il reciproco consenso delle parti interessate, da un lato il reo e dall'altro la persona offesa: infatti, come in qualsiasi situazione di mediazione, anche quella familiare, vale il principio consensualistico per cui si deve essere pienamente convinti della finalità della mediazione, affinché alla stessa ci si possa avvicinare con senso di responsabilità, perché in effetti sottende un percorso di responsabilizzazione.

Nella proposta da noi elaborata qualora il percorso di mediazione abbia sortito un esito positivo, il giudice potrà dichiarare un'archiviazione del procedimento che consentirà di anticipare l'uscita dal circuito penale del minorenne e quindi anche una ricostituzione della famosa *pax* tra i consociati con evidenti effetti positivi anche a livello di costi. Infatti, occorre anche analizzare i costi sociali che un procedimento fa gravare su tutti coloro che ne sono coinvolti (minori, famigliari, la stessa persona offesa, tutti coloro che vivono in maniera particolarmente forte questa esperienza del procedimento penale).

L'attività di mediazione consentirebbe notevoli risultati: per i reati procedibili a querela, consentirebbe di definire anche il procedimento con una remissione di querela, quindi senza che sia nemmeno necessario il decreto di archiviazione; per altre tipologie di reati, laddove si pone il problema della procedibilità d'ufficio e quindi della obbligatorietà dell'azione penale, il problema verrebbe risolto con il meccanismo del decreto di archiviazione che ripercorre l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

In questa sede mi permetto, per una questione di completezza e di sistematicità del discorso, di rispondere anche ai rilievi avanzati dal professor Palomba riguardo all'opportunità che la mediazione fosse estesa a reati anche di una certa gravità (egli faceva riferimento a reati di omicidio, di mafia, al sequestro di persona).

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili ha potuto rispondere rappresentando che forse proprio per queste tipologie di reati una attività di mediazione avrebbe come risultato una maggiore responsabilizzazione del reo. La possibilità che viene offerta al reo di dialogare con la persona of-

fesa e quindi di prendere coscienza concretamente delle motivazioni che hanno portato alla perpetrazione di un reato di particolare gravità potrebbe avere risultati ancora più positivi e soddisfacenti dal punto di vista della crescita umana, e questo è l'obiettivo finale della mediazione. D'altronde, un altro aspetto che viene sottolineato riguardo all'eccezione del professor Palomba è che non si potrebbe aprioristicamente, a nostro parere, escludere determinate tipologie di reati, perché spesso nella nostra pratica ci accorgiamo che la configurazione giuridica oggettiva del fatto-reato non corrisponde pienamente al fatto concreto. Quindi una qualificazione giuridica particolarmente grave di un fatto spesso nell'analisi pratica potrebbe rischiare di isolare o non consentire e quasi violare un diritto di eguaglianza tra i soggetti nel pervenire all'utilizzo di uno strumento così importante quale quello della mediazione. Se da un lato, quindi, è importantissimo che la mediazione venga attuata in modo particolare anche nella fase delle indagini preliminari, per gli evidenti riflessi positivi che l'uscita dal circuito penale può comportare, è altrettanto importante una codificazione della mediazione penale prima nella fase dell'udienza preliminare, tecnicamente detta pre-dibattimentale, e successivamente in quella dibattimentale.

Per questo motivo si è poi proceduto alla codificazione, o per meglio dire alla proposta di introduzione di un articolo *27-bis* per l'udienza preliminare e successivamente degli articoli *29-bis* e *29-ter* per la fase dibattimentale. Infatti, si è ritenuto che la possibilità riconosciuta nelle varie fasi procedurali di poter addivenire, sempre secondo il principio consensualistico, ad un percorso di mediazione sia valida come soluzione riparativo-conciliativa della vicenda, dato che consentirebbe di ridurre fortemente i costi sociali, elemento fondamentale che non dobbiamo mai perdere di vista, e di dare effettiva attuazione nella realtà giuridica all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che talvolta ci capita purtroppo di non vedere concretamente attuato.

Non mi soffermo sull'analisi dei singoli articoli, per non dilungarmi ulteriormente, ma ritengo opportuno svolgere alcune considerazioni, richiamandomi ai rilievi sviluppati dal professor Palomba riguardo all'ipotesi in cui la mediazione penale sia ritenuta «inutile» nei casi di reati pluri-offensivi o di quelli in cui, ad esempio, non sia possibile individuare una persona offesa. Per quanto riguarda innanzi tutto i reati pluri-offensivi, si potrebbe suggerire di lasciare comunque aperti gli spazi ad una mediazione, che sarebbe dunque la benvenuta, purché chiaramente tutte le parti coinvolte siano congiuntamente disposte ad addivenire ad un percorso del genere.

Quanto poi ai reati in cui non sia facilmente individuabile la persona offesa (mi riferisco, ad esempio, ai reati di danno ambientale in cui la persona offesa potrebbe identificarsi nel relativo organo individuato dall'ordinamento giuridico, vale a dire il Ministero dell'ambiente, tra l'altro attualmente l'unico autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di danno ambientale), se è vero che il discorso della mediazione non trova pratica applicazione, tuttavia anche in questo caso potrebbero essere intro-

dotti correttivi. In particolare, per questo tipo di reati, in cui non è configurabile l'ipotesi specifica della violazione di diritti nei confronti di una persona offesa facilmente individuabile, si potrebbero prevedere, ad esempio, strumenti o interventi rieducativi di altra natura, quali i lavori di pubblica utilità o la partecipazione a progetti di solidarietà sociale nei riguardi di quei soggetti e di quei rei che volessero in qualche modo riconciliarsi con il resto del consorzio sociale.

A conclusione dell'esame abbastanza rapido della nostra proposta, tenuto conto che il processo penale deve comunque avere come punto di riferimento fondamentale le garanzie dell'indagato-imputato, è evidente che se l'attività di mediazione assume particolare importanza per i risultati finali ai quali in effetti potrebbe condurre, tuttavia, in caso di esito negativo della stessa, tutto ciò che dovesse essere compiuto nell'ambito di tale attività non potrebbe essere in alcun modo utilizzato. Ciò si riconduce chiaramente al principio dell'inutilizzabilità nel processo penale di qualsiasi tipo di atto che possa essere pregiudizievole delle garanzie dell'indagato-imputato. Vorrei far notare che tale aspetto è stato richiamato in ciascuno degli articolati proposti, come quando, ad esempio, si vieta l'assunzione del mediatore come persona informata dei fatti o come testimone o, ancora, quando si prevede in ogni caso l'inutilizzabilità di qualsiasi atto o documento che sia stato eventualmente predisposto nell'ambito dell'attività di mediazione.

Da ultimo, ci siamo invece astenuti dall'indicare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di mediazione, nonché i criteri per la predisposizione e l'organizzazione degli uffici dei centri di mediazione, ritenendo che si tratta di un discorso avente caratteri prettamente amministrativi e, se vogliamo, anche di gestione dei costi. In ogni caso, in seno all'Unione nazionale delle Camere minorili si è sviluppata l'idea per cui è opportuno che il mediatore abbia qualifiche professionali valide, come nel caso della mediazione familiare, posto che nel processo minorile, ancor più che nella mediazione familiare, l'intervento del mediatore è particolarmente importante ed utile per i risvolti pratici che potrebbe avere.

*BAGNATI.* Credo che dal discorso della collega sia chiaramente emerso che nell'ambito del processo minorile – e quindi anche rispetto a tutta la problematica della gravità del reato – la mediazione ha una funzione non soltanto special-preventiva, ma anche general-preventiva. Infatti, nel riconoscimento pubblico dell'errore (e parlo di riconoscimento pubblico perché naturalmente siamo nel campo del diritto penale, non nel campo del diritto privato, per cui ci riferiamo ad una diversa tutela della collettività), può realizzarsi quell'inderogabile esigenza di prevenzione generale e di difesa, in relazione alla quale si è finalmente arrivati a capire che il diritto processuale minorile – o minorile in genere, come si dice impropriamente – non è soltanto un diritto della personalità, ma anche e soprattutto un diritto del fatto, sul quale poi s'inserisce anche il discorso della personalità, dell'educazione e quant'altro.

Penso che quest'aspetto non debba essere in alcun modo trascurato e che, anzi, debba essere evidenziato nella proposta di codificazione dell'istituto della mediazione penale, anche se, tutto sommato, esso esiste già *in nuce*, soprattutto per la mediazione nell'ambito del diritto minorile. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che già oggi è previsto l'istituto della messa alla prova che è una sorta di mediazione, nel senso che si può arrivare alla messa alla prova soltanto quando c'è il riconoscimento del torto e la volontà del minore. Tuttavia, se la messa alla prova è uno strumento assolutamente endoprocessuale, con una forma quindi di controllo da parte dell'organo giurisdizionale, diverso è l'istituto della mediazione, in cui vi è una sorta di accompagnamento del minore al riconoscimento del proprio errore, realizzandosi dunque una tutela giurisdizionale indiretta della collettività, nel momento in cui tale riconoscimento viene sancito dal punto di vista giurisdizionale attraverso i sistemi richiamati, quale quello dell'archiviazione e così via.

POLLEDRI (*LNP*). Mi scuso innanzitutto per il ritardo. Mi dispiace di aver perso la prima parte dell'audizione, soprattutto perchè il mio Gruppo di lavoro da tempo aspetta quest'incontro, avendo pensato di concentrarsi proprio sui profili oggi esaminati.

Vorrei rivolgere alcune domande ai nostri ospiti per avere chiarimenti sulle proposte illustrate. Vorrei sapere, in primo luogo, se ritenete che l'istituto della mediazione penale possa in qualche modo abbreviare i tempi processuali, tenuto conto del fatto che il tempo di durata del processo rappresenta sicuramente un problema nel processo degli adulti, un costo sociale, oltre che un costo vivo sulla pelle delle persone coinvolte.

In secondo luogo: anche se nella vostra proposta giustamente la mediazione penale non viene codificata, trattandosi di un'operazione non semplice, vi chiedo se sia possibile però definire un tempo per lo svolgimento della stessa, prevedendosi una supervisione da parte del giudice su tutta l'operazione. Si tratta sicuramente, lo ripeto, di un'attività non facile, anche se bellissima: ad essa, ad esempio, si è fatto ricorso in Sudafrica anche per la riconciliazione tra adulti.

Quanto poi alle tipologie di reato per cui prevedere il ricorso alla mediazione penale, sono d'accordo con la previsione di tale istituto per alcuni reati gravi, quali, ad esempio, i reati plurioffensivi: penso alle ipotesi in cui il reato sia anche contro l'ente locale, ad esempio il Comune, come nel caso del reato futile del ragazzino che scrive sui muri. Se in situazioni simili non si pongono particolari problemi, non vorrei, invece, che quando si tratta di reati associativi – com'è il caso, ad esempio, dei reati di mafia – vi sia il rischio di una pressione esterna per poter addivenire ad una mediazione.

Un altro profilo su cui vorrei richiamare l'attenzione, riguarda gli accertamenti della personalità e, in particolare, le garanzie difensive. Ritengo che in caso di accertamento della personalità sarebbe giusto prevedere non soltanto la presenza del difensore, ma forse anche di un perito di parte, che credo sia oggi disponibile.

A partire da questa estate, però, ci siamo posti anche il problema del minore persona offesa del reato o del minore parte nella formazione della prova. Infatti, anche il minore che può essere chiamato a testimoniare in un processo di adulti, a mio giudizio, avrebbe bisogno di una forma di tutela.

In secondo luogo, quanto alla formazione della prova, nel caso dell'asilo di Rignano Flaminio abbiamo rischiato e, ancora oggi, non sussistono elementi di prova. La situazione non è facile ma, anche in questo caso e nei limiti del possibile, una forma di tutela oppure di garanzia sulle modalità di formazione di una prova, nel corso di un accertamento di personalità, è necessaria.

È evidente che l'accertamento di personalità (ma anche l'interrogatorio) possano indirizzare la reazione del minore, che è più influenzabile: ma fino a che punto? Nel caso di Rignano Flaminio, il minore parte offesa è stata interrogato più di una volta; addirittura, l'interrogatorio è stato ripetuto in presenza di uno dei genitori, che ha potuto entrare e porre delle domande, rendendo questa esperienza ancora più traumatica. D'altronde come è possibile far partecipare un minore di un colloquio in assenza dei genitori? Vi domando, dunque, se vi siate già interrogati su questo *focus*.

Quest'estate la Commissione parlamentare per l'infanzia non si è pronunciata sul caso di Rignano Flaminio ma, di fronte a un avvenimento del genere, la politica fa bene ad interrogarsi.

*BAGNATI.* Abbiamo riferito in precedenza, alla presenza dell'onorevole Cancrini, sulla questione del minore parte offesa del reato in relazione al documento elaborato dal gruppo di lavoro da lui coordinato, ferma restando l'esigenza di analizzarlo in seguito in maniera più analitica. Bisogna sicuramente porre dei paletti all'utilizzo della prova e decidere anche come questa debba essere resa.

In precedenza riferivo all'onorevole Cancrini su chi può dirigere l'audizione protetta con incidente probatorio del minore parte offesa: attualmente, può farlo anche il Gip. Troppo spesso, anche personalmente, ho assistito al dolore reiterato dei bambini interrogati. Il Gip, giudice non specializzato, poiché è interessato solo all'acquisizione della prova, non sempre riesce a condurre l'audizione protetta con incidente probatorio, ed il minore ancora una volta avverte interamente il senso di colpa. Per questo motivo è necessaria la presenza di uno psicologo: non soltanto per tutelare psicologicamente il minore che sta rivivendo esperienze difficili, ma in funzione di garanzia giurisdizionale in ragione del fatto che le dichiarazioni del minore rappresentano, comunque, una prova processuale.

Questo è un aspetto molto importante, sul quale intervenire con molta fermezza perché, in caso contrario, si arriva al punto di «tutto permettere e tutto perdonare». Sicuramente, l'analisi deve soffermarsi su tale questione e prestarvi moltissima attenzione onde arrivare ad un risultato serio.

La testimonianza del minore, uno dei punti previsti dalla bozza licenziata dalla Commissione Riccio (che, come è noto, è un testo provvisorio), è un momento importante. Noi avvocati abbiamo sempre lamentato la

mancanza di una disciplina della testimonianza del minore in un processo ordinario, quale quello cui si riferiva il senatore Polledri. Tale testimonianza è troppo spesso trascurata, evitata o svolta in maniera inadeguata.

Su tale problema, dunque, bisogna lavorare bene e in misura adeguata. Una soluzione potrebbe essere anche quella di seguire la tecnica dell'audizione protetta in sede di incidente probatorio, tecnica che dovrebbe allargarsi a comprendere tutte le fasi dell'audizione del minore in sede penale e civile, in sede di audizione in tema di separazione dei genitori piuttosto che rispetto alla decadenza della potestà genitoriale.

Il sistema del diritto minorile, infatti, non è settoriale ma assolutamente omogeneo, in quanto il minore, sia in caso di processo penale, in quanto resosi colpevole di un reato – coscientemente o incoscientemente –, che civile, resta comunque una persona debole al di là della necessaria e dovuta tutela della collettività.

*PETRACHI.* Per quanto concerne la mediazione penale, e relativamente ai tempi di questa, l'Unione Nazionale delle Camere Minorili si è senz'altro posta tali quesiti tanto è vero che, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla codificazione della mediazione penale nell'ambito del dibattito, è stato previsto un periodo di sospensione non superiore a due anni.

Tale temporizzazione si ricollega al fatto che, a differenza che nella messa alla prova – dove il periodo di sospensione è in genere rapportato alla tipologia di reato –, nella mediazione penale non è possibile prevedere una tempistica differente a seconda della tipologia di reato. Infatti, mentre nella messa alla prova è il solo reo a manifestare la volontà di sottoporsi a tale procedimento, nella mediazione penale bisogna acquisire anche il consenso della persona offesa. Quindi, si è prevista una tempistica onnicomprensiva con una previsione di massima non superiore ai due anni.

Per quanto concerne la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, fase antecedente al dibattimento, la prassi ha dimostrato che un «avviamento» abbastanza veloce alla mediazione penale, cioè il rappresentare la praticabilità di questa soluzione da parte del reo e della persona offesa in una fase antecedente al rinvio a giudizio o, comunque, in una fase delle indagini preliminari, terrà conto della tempistica di questa fase (peraltro piuttosto breve in un processo minorile). Quindi, i tempi, per quanto non specificatamente codificati, saranno quelli delle indagini preliminari antecedenti al relativo provvedimento con il quale il giudice fissa la data dell'udienza preliminare (o con il quale viene presentata richiesta di fissazione dell'udienza preliminare).

Dunque, prima che si celebri l'udienza preliminare e in caso di esito positivo della mediazione, il procedimento si concluderà evidentemente prima dello svolgimento di questa; diversamente, si passerà alla fase successiva dell'udienza preliminare nel corso della quale, e nei ristretti tempi della stessa, se il percorso di mediazione avrà avuto un esito positivo, il risultato finale si produrrà nell'udienza preliminare con il relativo provvedimento pronunciato da parte del giudice.

Diversamente, arriveremo alla fase dibattimentale, e proprio per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno prevedere in tutte e tre le fasi nelle quali è possibile suddividere il procedimento penale l'opportunità di ricorrere alla mediazione penale.

POLLEDRI. Tale opportunità è prevista, dunque, anche *in itinere*?

PETRACHI. Sì, l'opportunità di ricorrere alla mediazione penale è prevista anche *in itinere*, fino alla fase del dibattimento, con il limite massimo di sospensione previsto per il processo, anche nell'ottica di non procrastinarne la durata ad un limite estremo.

POLLEDRI (LNP). Dunque, prima dell'avvio della fase dibattimentale, l'avvocato presenta domanda per la mediazione penale con la conseguente sospensione della fase processuale. Ma nel caso eventuale di fallimento della mediazione oppure di ripensamento delle parti, cosa accade?

PETRACHI. Il discorso, sostanzialmente, è il seguente.

Già nella fase delle indagini preliminari, se si perviene alla soluzione della mediazione (e, anche in questo caso, la tempistica sarà strettamente legata al normale andamento del procedimento), i tempi saranno quelli dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e della richiesta da parte del pubblico ministero di fissazione dell'udienza preliminare. Se la questione non si decide in questa fase prestabilita, si procederà chiaramente alla fase successiva dell'udienza preliminare. Se anche in questa fase non sarà possibile, perché nelle more della definizione procedimentale non interviene nel frattempo una soluzione conciliativa tramite l'intervento della mediazione, si arriverà alla fase dibattimentale.

Non abbiamo ritenuto di dover prevedere tempi cadenzati specificamente al momento delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare poiché si tratta di fasi magmatiche: se la mediazione interviene nella fase delle indagini preliminari per un reato per cui è prevista la remissione di querela, è chiaro che il procedimento non verrà neanche celebrato. Se, invece, interviene prima della celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice – in quel caso il giudice per le indagini preliminari, ancora neanche GUP – potrà emettere il decreto di archiviazione. Non si è intravista, quindi, la necessità di prevedere una sospensione del procedimento, perché ciò rallenterebbe fasi già abbastanza magmatiche – come ho detto prima – che hanno una loro tempistica ben definita.

Diverso è il caso del dibattimento, relativamente al quale si dovrebbe prevedere un termine massimo da non superare. In effetti, in questo caso vi è un limite, se vogliamo valutarlo criticamente, abbastanza lungo nel processo minorile; per la messa alla prova per determinate tipologie di reato si prevedono termini anche di tre anni perché si possa sospendere il processo, peraltro nella fase dell'udienza preliminare. Ecco perché ci siamo mantenuti in questa tempistica, che comunque è sempre rivedibile. Siamo in una fase progettuale e qualsiasi tipo di suggerimento è ben ac-

retto, ma si è ritenuto di dover prevedere una tempistica esclusivamente nella fase dibattimentale.

Per quanto concerne il rischio, di cui parlava il senatore Polledri, connesso con l'ipotesi di reati associativi – cioè l'eventuale pressione che potrebbe derivare nei riguardi, in modo particolare, della persona offesa, riteniamo opportuno, allo stato, di non escludere il ricorso alla mediazione, neanche per quel tipo di reati, perché ciò equivarrebbe a stigmatizzare un certo tipo di «utenza» (uso un termine brutto), limitandone le possibilità.

Parlo per esperienza diretta di risultati positivi, rilevati anche su soggetti minorenni, inseriti inizialmente in un contesto di reati associativi e sottoposti ad un percorso di messa alla prova. È chiaro che si tratta di casi molto rari – purtroppo devo dirlo – ma per esperienza personale diretta posso affermare con grande soddisfazione che un ragazzo di 16 anni, dopo il periodo di messa alla prova, è completamente uscito dal circuito dell'associazione nella quale era inglobato per discendenza familiare e si è avviato verso una risocializzazione piena. Ritengo quindi che limitare aprioristicamente sia rischioso. Certo, si tratta di correttivi che eventualmente, strada facendo, potrebbero essere valutati. È comunque preoccupante prevedere una limitazione *a priori*.

*MUGLIA*. Su questo punto, senatore, desidero fare una precisazione. Nella bozza del disegno di legge che la Commissione di riforma del codice di procedura penale presieduta dal professor Riccio sta elaborando si lancia un *input*, rimandando poi eventualmente alla volontà politica del Parlamento l'onere di portarlo avanti. Si afferma addirittura che per i minori che hanno compiuto 16 anni (si fa riferimento quindi ai minori tra i 16 e i 18 anni) si potrebbe introdurre una sorta di clausola di competenza al giudice ordinario. Per i minori che hanno compiuto 16 anni e hanno commesso reati gravi, come quelli associativi, si potrebbe rimandare il giudizio al giudice ordinario.

Così facendo, però, come già rilevava la collega, si sottrae al minore, al cosiddetto figlio di mafia, cioè a ragazzi che commettono reati in quel contesto, la possibilità di un reale recupero. Tutto ciò fa sì che il sistema ordinario vada poi a «macinare» ragazzi che, viceversa, potrebbero avere una possibilità di recupero: la mediazione potrebbe essere una strada.

*BAGNATI*. Inoltre, non vi sarebbe la lesione solo dell'articolo 25 della Costituzione, come intravisto dalla Commissione Riccio, ma forse anche dell'articolo 3 sotto questo profilo, perché i reati gravi non hanno tutti la stessa natura (reato di mafia, in quanto commesso da un appartenente alla famiglia mafiosa, reato di violenza sessuale a danno di altri minorenni e altri). Veramente il rischio di una lesione delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione è notevole. È tutto da valutare, naturalmente, ma bisogna porsi l'interrogativo.



*MUGLIA.* La questione relativa alla distinzione tra i vari reati si ricollega con l'altra proposta sulle garanzie per il minore persona offesa dal reato e ne spiego i motivi.

La filosofia che ha mosso l'elaborazione di questa proposta da parte nostra è quella di difendere il minore, in questo caso, non «nel» processo, ma «dal» processo, cioè difendere il minore persona offesa dal trauma del processo, quindi intervenire sia nella fase delle indagini, sia in quella successiva affinché l'audizione del minore persona offesa sia protetta.

Per far ciò ci siamo posti il problema di modificare la normativa esistente e di prevedere una serie di garanzie nel corso delle indagini attraverso l'intervento di determinate strutture, cioè tramite un consulente dell'accusa esperto in materia infantile, ma anche mediante strutture specializzate, con una serie di garanzie che anche la normativa sulle indagini difensive non prevedeva.

Ci siamo poi posti il problema rispetto all'incidente probatorio, chiedendoci se fosse giusto che solo il minore vittima di reati sessuali avesse determinate garanzie, che sono quelle dell'audizione protetta, o fosse il caso invece di estendere queste garanzie anche ad altre tipologie di reato. Ci siamo posti il problema se l'estensione dovesse essere limitata solo ai reati intrafamiliari, cioè a quelli che normalmente sono commessi ai danni del minore nell'ambito della famiglia, escludendo quindi altre tipologie di reato, o se invece fosse il caso di estendere questo tipo di audizione protetta e di garanzia. Nel documento elaborato dal professor Cancrini, riprendendo anche la nostra proposta, si dà ampio spazio a questo tema e si individuano alcune strade, molte delle quali comuni. Inoltre, si suggerisce di estendere questo tipo di garanzie ad una serie di reati, che sono quelli che normalmente vengono commessi in ambito familiare ai danni del minore.

Questo, che era il nostro intento iniziale, ha rappresentato una strada da noi poi abbandonata, perché estendere solo quel tipo di protezione (siamo ora nel caso del minore parte offesa, prima del minore indagato) espone ad un rischio ben preciso. Non parliamo solo di minore parte offesa, ma anche di minore testimone. Limitare le garanzie difensive del minore parte offesa solo a determinati reati comporta che in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore che, ad esempio, ha più di 14 o di 16 anni (perché al momento c'è anche una limitazione riferita all'età), che non è parte offesa, ma che è testimone in un procedimento particolarmente delicato che riguarda adulti, non si discuterà secondo le forme dell'incidente probatorio, con l'audizione protetta; il minore, quindi, sarà gettato nella gogna del dibattimento con tutti i traumi annessi.

È per questo che abbiamo indicato nella nostra proposta una strada, che sollecita sul tema una particolare attenzione. Intanto il pubblico ministero e il difensore possono chiedere tale procedura e quindi non si tratta di una previsione automatica, ma facoltativa; il giudice, poi, può concederla, ma può anche rigettare questo tipo di richiesta, in tutti i casi in cui le esigenze del minore lo rendano necessario e opportuno. Ciò significa che anche in procedimenti e in processi in cui il minore non è parte

offesa, ma è testimone o è parte offesa di reati diversi da quelli intrafamiliari, valutata la personalità del minore o il contesto familiare e sociale, il giudice può legittimamente – così come può anche non farlo – procedere all'audizione protetta ed evitare quindi che quel minore sia sottoposto alla raffica di esami incrociati del dibattimento. Per lo stesso motivo, anche per quanto riguarda la mediazione, quindi sia il minore indagato, sia il minore persona offesa, non abbiamo distinto secondo tipologie o gravità di reati perché questo poi finisce col determinare lacune a volte forse anche più evidenti.

Per quanto riguarda poi la disciplina del minore persona offesa, ripeto che ho condiviso la *ratio* della proposta che è in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro coordinato dal professor Cancrini. Sicuramente ci sono norme su cui si può intervenire in maniera ancora più compiuta, ma la *ratio* della proposta è assolutamente condivisibile; poi c'è una parte in cui la proposta, riprendendo anche la nostra bozza, va addirittura oltre: nella nostra proposta abbiamo rafforzato la garanzia del minore parte offesa con riferimento alla nomina del curatore speciale, perché quest'ultimo al momento aveva una possibilità di intervento limitata ai reati procedibili a querela per la proposizione della querela e limitata alla fascia d'età dei 14 anni. Abbiamo rafforzato i poteri del curatore speciale, il quale interverrebbe nel momento in cui c'è un conflitto di interessi, mentre allo stato può intervenire solo in casi ben determinati e tassativi, non ha quindi la possibilità di affiancare il minore parte offesa. L'estensione della disciplina di protezione, è dovuta al fatto che il curatore speciale interviene e può nominare un difensore per la persona offesa e consentire a quest'ultimo di essere affiancato nel corso del processo durante le fasi più delicate. Ebbene, l'estensione di garanzia, con la possibilità da parte del pubblico ministero di nominare immediatamente il curatore speciale che nomina eventualmente il difensore che si costituisce parte civile per il minore e che interviene soprattutto nei casi (che sono tanti) in cui c'è un conflitto di interessi con la famiglia d'appartenenza, nella nostra proposta è sganciata dai titoli di reato e dai limiti di età, in maniera tale che laddove il pubblico ministero lo ritenga opportuno interviene immediatamente. Nelle nostre proposte iniziali (fra il 2000 e il 2001) avevamo prefigurato la possibilità del cosiddetto difensore d'ufficio del minore persona offesa, che avrebbe dato la possibilità al minore persona offesa in tutti i casi (e non solo in alcuni) di avere un'adeguata tutela. Nella attuale proposta non ci siamo spinti a tanto, perché ci siamo resi conto che i problemi di carattere soprattutto economico per il legislatore non sarebbero pochi: dotare ogni minore persona offesa di un difensore d'ufficio pagato dallo Stato o comunque pagato secondo la legislazione sul gratuito patrocinio sarebbe particolarmente impegnativo.

POLLEDRI (*LNP*). Indipendentemente dal reato sì. E se invece fosse previsto per determinati reati?

*MUGLIA.* In quel caso sarebbe diverso. Volevo rilevare esattamente questo: nella bozza di documento del gruppo di lavoro coordinato dall'onorevole Cancrini c'è una parte in cui, oltre all'estensione della disciplina che riguarda il curatore speciale, si prevede la possibilità di istituire una sorta di difesa legale del minore persona offesa riferita ad alcune tipologie di reati, che sono i reati intrafamiliari, con la possibilità eventualmente che venga redatto un apposito albo degli avvocati specializzati in materia di maltrattamenti e abusi all'infanzia. Anche se a me le eccezioni non convincono mai fino in fondo, questa potrebbe essere una strada, che consente di rafforzare la tutela del minore persona offesa.

*BAGNATI.* D'altra parte, nella bozza provvisoria della Commissione Riccio è previsto proprio questo, non solo per il minorenne ma per tutti, quindi ovviamente, *de residuo*, anche per il minorenne. Se sarà licenziata una bozza definitiva in cui questo punto viene mantenuto, e naturalmente se entrerà in vigore, la strada sarà ancora più facile.

*MUGLIA.* Nella bozza di documento del gruppo di lavoro coordinato dal professor Cancrini si fa riferimento alla possibilità di gravare lo Stato di tali costi, attraverso l'ausilio del gratuito patrocinio e quindi si vincola la possibilità di istituire un albo del genere attraverso l'intervento di questo istituto, che copre sicuramente molte ipotesi perché il minore persona offesa spesso è in condizioni che consentono l'ammissione a tale ausilio, ma ci sono anche casi in cui non vi rientra.

In merito invece alla proposta che riguarda il minore indagato, volevo evidenziare quale è la *ratio* che sta dietro alla nostra proposta. Le proposte non sono state elaborate al fine di rafforzare il potere dell'avvocato del minore, ma al fine di rafforzare il minore che è oggetto di tutela. Anche nel caso del minore indagato, qualora si proceda ad accertamenti sulla personalità – e quindi sempre, perché il processo minorile è sul fatto e sulla personalità, a differenza di quello ordinario – è necessario estendere le garanzie alla difesa del minore e dare alla difesa del minore la possibilità di intervenire. Ciò risulta fondamentale ai fini delle sorti del processo penale minorile che dipende in larga percentuale dalla primissima fase e dall'osservazione della personalità del minore; quindi prevedere questo tipo d'intervento della difesa non ha la finalità di rafforzare i poteri dell'avvocato ma di consentire al minore stesso di essere esaminato dal punto di vista psicologico in tutti i suoi aspetti.

Questo tipo di proposta prevede delle scansioni ben precise, ma l'obiettivo finale non è di prevedere nullità che artatamente il difensore può utilizzare nella fase successiva, ma di consentire al difensore, così com'è previsto per il pubblico ministero e il giudice, di entrare in questa fase.

L'obiezione che si può muovere a questo tipo di proposta è che facendo entrare il difensore in questa fase si esaspera il contraddittorio e quindi la stessa personalità del minore diventa oggetto di litigio delle parti. Così non è, perché consentire innanzi tutto al minore, che spesso è indagato senza esserne a conoscenza, e al suo difensore di entrare in

questa fase consente allo stesso difensore e al minore di cooperare al progetto educativo; allo stato delle cose è possibile indagare sulla personalità del minore senza che il minore lo sappia ed è possibile per i consulenti del pubblico ministero cristallizzare determinate conclusioni sulla sua personalità che potranno essere contrastate e messe in discussione dal minore, dall' esercente o dal difensore solo a distanza di tantissimo tempo, a volte anche di anni. L' esempio tipico che facciamo è che effettuare una consulenza tecnica sulla personalità del minore in una fase anticipata, senza consentire in alcun modo al difensore di intervenire, secondo una strada ben precisa come quella che indichiamo, fa sì che si possano cristallizzare delle conclusioni negative sulla personalità del minore e che il consulente della difesa possa contrastare queste conclusioni negative ad una distanza di tempo tale che il minore non è più quello di prima. Un conto, infatti, è avere la possibilità di contestare le conclusioni di un consulente in tempo reale, altro è invece obiettare i risultati della consulenza sulla carta, a distanza di mesi, o addirittura di anni, quindi dopo il decorso di un certo periodo di tempo che va ad incidere sulla personalità del minore, oltre che sull' esito stesso del processo.

Come dicevo, è importante che in questa primissima fase intervenga la difesa, perché tutti i provvedimenti tipici e caratteristici del processo penale minorile (penso alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, alla sospensione del processo con la messa alla prova e all' istituto della mediazione, sperimentato ormai in Italia in una decina di tribunali, che non sono pochi) presuppongono un' indagine positiva sulla personalità del minore.

Escludere la difesa da questa fase significa stabilire in modo aprioristico quale sia il minore meritevole di tali provvedimenti e quale no, in base ad un' impostazione che vede la presenza soltanto del giudice e del pubblico ministero e che taglia fuori non solo il difensore, l' avvocato, ma lo stesso minore e l' esercente la potestà. Pensiamo alla possibilità che ha il pubblico ministero di assumere informazioni nella fase iniziale, anche senza formalità: faccio l' esempio dell' indagato minorenni sul quale vengono assunte informazioni a scuola, magari attraverso colloqui con i professori o con i compagni di scuola. Il minore paradossalmente è l' unico a rimanere estraneo a questa fase, per cui coinvolgerlo in essa, anche attraverso l' intervento del difensore, non significa sicuramente esasperare il contraddittorio, quanto piuttosto rendere il minore partecipe e protagonista di una fase processuale in cui probabilmente può dare un contributo anche alla fuoriuscita dal procedimento o dal processo stesso.

L' avvocato in questa fase ha la funzione di stabilire un contatto diretto con il minore o l' esercente la potestà, o anche solo un contatto mediato, vale a dire attraverso un esperto, ad esempio un neuropsichiatra infantile, o attraverso i servizi della giustizia minorile. Non è detto, quindi, che l' avvocato in questa fase debba intervenire facendo proprie le logiche tipiche del processo ordinario, attraverso l' esasperazione del contraddittorio: non è assolutamente questo il nostro intento. Al contrario, noi vogliamo aprire in questa fase delle finestre di giurisdizione - secondo

un'impostazione indicata dal professor Riccio in Commissione e da me condivisa – in modo da garantire, attraverso la presenza del difensore, il principio del giusto processo e del contraddittorio, richiamato anche dalle varie raccomandazioni a livello internazionale ed europeo. In effetti, il principio del giusto processo in ambito minorile – ed era questo uno dei motivi per cui era interessante ascoltare il professor Giostra, che di questo si è occupato – consiste anche e soprattutto nel prevedere una finestra di giurisdizione nella fase stessa delle indagini, in cui non c'è lo strapotere di nessuna parte, ma in cui il minore è al centro e le parti, in qualche modo, contribuiscono al progetto e alla finalità educativi del processo penale minorile, non con l'exasperazione del contraddittorio, ma attraverso il proprio intervento che deve essere qualificato e specializzato.

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente i nostri ospiti per il loro contributo.

L'audizione odierna è stata molto importante in quanto ci ha consentito di acquisire, anche formalmente, il vostro parere sui temi oggetto di approfondimento da parte della Commissione. Seguiranno comunque altre audizioni, per raccogliere altri pareri, in modo da predisporre alla fine un documento conclusivo, come sottolineato anche dal senatore Polledri.

Un contributo rilevante è rappresentato altresì dalla bozza predisposta dall'onorevole Cancrini, a nome del Gruppo di lavoro da lui coordinato sui reati di abuso e maltrattamento all'infanzia.

Riteniamo decisivo richiamare l'attenzione sul tema dell'audizione dei minori, in relazione al quale abbiamo registrato fenomeni sempre più preoccupanti. Su tale tema la Commissione si riserva di svolgere un seminario approfondito. La stessa UNICEF, tra l'altro, sta lavorando su un protocollo in materia di audizione dei minori, tema sul quale anche voi sarete chiamati a dare il vostro contributo.

Ringrazio, infine, tutti coloro che oggi hanno lavorato per consentire lo svolgimento di quest'audizione e, in particolare, gli stenografi, il cui lavoro consentirà di portare a conoscenza del Paese quanto oggi emerso.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18.*





